



SENTENZA N. 32/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73361** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 924.09.2021 ad istanza del Sig. **(omissis)** ((omissis) rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Del Bove (C.F. DLBVTR71D05A512X) e Luigia Russo (C.F. RSSLGU75A41E754Q) - che, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 cpc, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di p.e.c. vittoriodelbove@avvocatinapoli.legalmail.it e russo.luigia@pec.it o al numero di fax 0815541396 - eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Napoli al Corso Garibaldi 388

contro

INPS (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e/o legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede legale dell'ente in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale

	Sezione giurisdizionale Campania	
	INPS della Campania, in Napoli, Via Medina, n. 61;	
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMANDO GENERALE	
	DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CENTRO NAZIONALE	
	AMMINISTRATIVO" , in persona del legale rappresentante pro	
	tempore, corrente in Chieti, al Viale Benedetto Croce n. 380,	
	domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in	
	Napoli alla Via Armando Diaz n. 11,	
	Visto il DP di assegnazione del giudizio a questo giudice monocratico	
	in data 10.05.2024	
	visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	chiamata la causa nella pubblica udienza del 28.01.2025, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano	
	FATTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente esponeva di essersi arruolato	
	nell'Arma dei Carabinieri in data 9 agosto 1979, dopo 38 anni e 8 giorni	
	di servizio utile (anzianità contributiva pari ad anni 43 e giorni 10), e	
	di essere stato posto in congedo il 25 giugno 2020 con il grado di	
	"Brigadiere Capo con 8 anni nel grado", iniziando a percepire la sua	
	pensione dal 26 giugno 2020.	
	Con il provvedimento n. CH1032020001297 reso dall'Inps e	
	comunicato, con protocollo del 24 luglio 2020 ed emesso sulla scorta di	
	quanto conteggiato e decretato dal Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri, iscrizione n. 50449757 del 1 marzo 2019, il resistente	
	istituto aveva quantificato il suo trattamento pensionistico,	
	2	

applicando, al trattamento pensionistico da erogare al ricorrente, l'aliquota pensionistica del 35% annuo, prevista dall'art. 44 D.P.R. 1092/1973 per i pensionati civili, anziché quella del 44% annuo stabilita dall'art. 54 dello stesso D.P.R. per i pensionati militari, cui riteneva di avere diritto.

Richiamava al riguardo la giurisprudenza di questa Corte intervenuta in materia (Sez riun. 12/2021), che ha chiarito ed esteso l'aliquota del 2,44% anche in favore di chi, alla data del 31 dicembre 1995, non aveva il possesso del requisito minimo dei 15 anni contributivi - e non sarebbe questo il caso - laddove il ricorrente alla data del 31.12.1995 aveva un anzianità di servizio di 13 anni, 6 mesi e 14 giorni ed un anzianità contributiva di 15 anni e 11 mesi e 27 giorni.

Chiedeva quindi di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corretta applicazione alla propria pensione dell'aliquota del 2,44% annua e, per l'effetto ordinarsi ai resistenti di provvedere alla rimodulazione della pensione, tenendo conto della corretta applicazione di tale aliquota se del caso disponendo CTU tecnico contabile ai fini della concreta quantificazione delle somme tutte derivanti dalla corretta applicazione della aliquota; condannare i resistenti a liquidare al ricorrente la pensione allo stesso spettante così come rimodulata tenendo conto della corretta applicazione alla stessa della aliquota del 2,44% annuo, nonché a riconoscere al ricorrente ogni ulteriore diritto per legge spettante, corrispondendogli e liquidandogli arretrati, interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo, e cioè dalla data del primo mese nel quale il

ricorrente è andato in pensione; condannarsi i resistenti a rifondere al ricorrente competenze e spese, occorse e occorrente, del presente giudizio, con attribuzione ai costituiti difensori antistatari.

2. Con memoria del 10.07.2024, si costituiva in giudizio il Ministero della difesa che, preso atto che nel caso di specie il collocamento in congedo è avvenuto dopo il 1 gennaio 2010 e che la riliquidazione di esclusiva competenza dell'istituto previdenziale, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio e la condanna di controparte al pagamento di spese onorari.

3. Con memoria del 04.10.2024 si costituiva in giudizio l'INPS, che affermava di avere in corso le procedure di liquidazione, ultimate le quali poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Richiamava la circolare n. 199 del 29.12.2021, con cui aveva stabilito che gli uffici avrebbero provveduto a riliquidare d'ufficio le pensioni dei soggetti che si trovavano nelle condizioni individuate nelle sentenze delle Sezioni Riunite della Corte.

Quanto al regime delle spese di lite, ne chiedeva l'integrale compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS, del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di giurisprudenza appena risolto alla data di deposito del ricorso introduttivo.

4. Con memoria integrativa del 04.10.2024 evidenziava che in data 01.10.2024 l'INPS aveva provveduto a riliquidare la pensione del

	Sezione giurisdizionale Campania	
	ricorrente con applicazione dell'aliquota del 2.44%.	
	Tale circostanza era comprovata dalla documentazione allegata:	
	1)determina di ricalcolo della pensione; 2)elaborato di calcolo della	
	pensione; 3)nuova PAL; 4)prospetto di calcolo arretrati; 5)prospetto di	
	calcolo interessi; 6)prospetto di calcolo tredicesima.	
	Rappresentava che il pagamento sarebbe avvenuto con il cedolino di	
	pensione del mese di dicembre 2024. All'esito del pagamento, nel mese	
	di dicembre 2024, il giudizio potrà essere definito con sentenza di	
	declaratoria di cessazione della materia del contendere.	
	5. All'udienza del 20.12.2024, con ordinanza a verbale, il GM, su	
	richiesta del ricorrente disponeva il rinvio della trattazione alla data	
	odierna, al fine di verificare l'avvenuto pagamento da parte dell'INPS.	
	6. In data 22 gennaio 2025 perveniva nota del ricorrente di rinuncia al	
	ricorso poiché l'INPS aveva provveduto a liquidare quanto dovuto.	
	7. All'udienza del 28 gennaio 2025, era comparso in aula solo l'avv.	
	Francesco Tellone per l'INPS, che dichiarava di accettare la rinuncia	
	della controparte.	
	Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione	
	DIRITTO	
	1. Con memoria del 22.01.2025, la parte ricorrente ha dichiarato di voler	
	rinunciare agli atti del giudizio.	
	All'odierna udienza l'Inps ha accettato la rinuncia fatta dalla parte	
	ricorrente.	
	Orbene, la rinuncia agli atti del processo determina, ai sensi	
	dell'articolo 110 c.g.c., l'estinzione del giudizio. Al riguardo tale	
	5	

	Sezione giurisdizionale Campania	
	disposizione prevede che la rinuncia agli atti, fatta dalla parte e/o da	
	un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da	
	comunicarsi verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se è accettata	
	dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione	
	del giudizio.	
	Nel caso in esame parte ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti del	
	giudizio, senza riserve o condizioni, accettata espressamente dalla	
	difesa dell'Inps all'odierna udienza.	
	Pertanto, questo Giudice, ai sensi dell'art. 110 c.g.c., dichiara	
	l'estinzione del processo.	
	Ai sensi del comma 7 dell'art. 110 c.g.c, nulla va statuito per le spese di	
	lite.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara	
	l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 28 gennaio 2025	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Depositata in Segreteria il giorno	
	05.02.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	6	

Sezione giurisdizionale Campania